

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge concerne la conversione in legge del decreto-legge con il quale si è provveduto a prorogare al 30 aprile 1989 le tariffe dei premi e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Il ricorso al decreto-legge si è reso necessario in quanto non si è provveduto a stabilire entro il giorno 28 febbraio 1989 le nuove tariffe dei premi e le condizioni di polizza per

l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con provvedimento del CIP n. 8/1988, avente valore per il periodo 1° marzo 1988-28 febbraio 1989. Ciò al fine di meglio valutare accanto ai dati tecnici accertati dalla Commissione di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i dati prospettici che intervengono nella determinazione delle predette tariffe e condizioni di polizza collegati alle misure di politica econo-

mica che il Governo si accinge a varare, dirette al contenimento delle spinte inflattive registrate di recente.

La proroga in questione, fissata per il periodo 1° marzo-30 aprile 1989, si rende altresì necessaria per evitare un vuoto normativo nella disciplina delle tariffe RC auto con evidente pregiudizio degli assicurati.

Con l'articolo 1 del decreto-legge si dispone la proroga fino al 30 aprile 1989 delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza, già fissate con il citato provvedimento del CIP n. 8/1988, e si stabilisce che le nuove tariffe, da determinarsi entro il 30 aprile prossimo venturo, abbiano vigore per il periodo 1° maggio 1989-30 aprile 1990.

Con l'articolo 2 si intende prorogare il cosiddetto termine di tolleranza legato al pagamento del premio, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligazione entro termini più congrui rispetto a quelli previsti, anche in relazione ad esigenze organizzative delle imprese assicuratrici. Conseguentemente la norma prevede l'ulteriore validità dei documenti assicurativi già rilasciati in attesa della stipula del nuovo contratto.

Con l'articolo 3, in conseguenza della proroga stabilita all'articolo 1, viene prevista la facoltà per le imprese di presentare entro il 7 aprile 1989 eventuali variazioni alle tariffe già depositate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.

Proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 28 febbraio 1989 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla citata delibera n. 8/1988, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990.

Articolo 2.

1. Per i contratti in corso al 1° marzo 1989, che verranno a scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Articolo 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare, fino al 7 aprile 1989, eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI